

ATTO RICOGNITIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA 1 AGOSTO 2008 DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Utilizzo di richiami vivi per la pratica venatoria.

I richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi in possesso dei cacciatori e dei legali rappresentanti delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) possono essere utilizzati per l'attività venatoria dai cacciatori stessi e, relativamente alle AFV, sia dal legale rappresentante sia dai cacciatori che esercitano l'attività venatoria nell'azienda medesima, sotto la responsabilità del detentore appositamente incaricato dal legale rappresentante dell'AFV. I richiami detenuti dai legali rappresentanti delle AFV sono mantenuti stabilmente e sono utilizzati all'interno dell'AFV durante l'intero periodo dell'anno.

L'autorizzazione all'utilizzo a fini venatori di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, in deroga al divieto disposto dall'Ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, prorogata dall' Ordinanza ministeriale 21 dicembre 2007, è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio risiede il cacciatore richiedente o ha sede l'AFV e riporta le condizioni di biosicurezza alle quali è necessario scrupolosamente attenersi.

Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione si riportano qui di seguito le procedure atte a garantire il rispetto delle condizioni imposte dal Protocollo operativo della Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2008 che ha introdotto la deroga al divieto di utilizzo degli esemplari di volatili richiamati nell'ambito dell'attività venatoria, in ordine a:

- A. Anagrafica;
- B. Tracciabilità e rintracciabilità;
- C. Biosicurezza;
- D. Misure sanitarie di controllo.

A. Anagrafica

- Ciascun cacciatore o legale rappresentante di AFV intenzionato ad utilizzare, a scopo di richiamo, uccelli appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi legittimamente detenuti, presenta l'istanza di autorizzazione alla Provincia di residenza secondo il modello allegato (allegato A);
- Unitamente alla domanda di autorizzazione ciascun richiedente segnala alla Provincia tutti gli uccelli posseduti appartenenti agli ordini sopra indicati, comprovandone la legittima provenienza.
- Tutti i richiami vengono correttamente e singolarmente identificati mediante l'apposizione di un anello inamovibile rilasciato dalla Provincia di residenza del cacciatore richiedente, riportante i seguenti dati:
 - a) sigla della provincia;
 - b) codice numerico progressivo identificativo univoco generato dalla Provincia.
- Prima del rilascio dell'autorizzazione la Provincia, registra su appositi file le informazioni necessarie alla creazione, nella Banca Dati Nazionale (BDN), della schermata "anagrafica allevamento" raccogliendo i seguenti dati:
 - c) codice allevamento assegnato in modo univoco dalla Provincia
 - d) eventuale Codice aziendale (DPR317/1996) già assegnato
 - e) specie detenuta/allevata
 - f) dati anagrafici e domicilio del cacciatore/legale rappresentante dell'AFV (compreso il codice fiscale)
 - g) dati anagrafici e domicilio del detentore (compreso codice fiscale)
 - h) luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi
 - i) numero capi detenuti/allevati (censimento annuale)
 - j) codici identificativi individuali assegnati
 - k) data di applicazione dell'identificativo e relativo codice
 - l) stato sanitario, per azienda o per capo, collegato ai controlli eventualmente già effettuati dall'Azienda per i Servizi Sanitari (ASS), riportando "effettuato e relativa data/non effettuato"
- La Provincia trasmette i file con le indicazioni sopra riportate all'ASS competente, con modalità e periodicità da concordare tra i due Enti.

- Al ricevimento dei file l'ASS provvede ad inserire i dati nella BDN, assegnando, ai sensi del DPR 317/1996, un codice aziendale a ciascun richiedente, qualora ne risulti sprovvisto. Successivamente l'ASS trasmette alla Provincia i file aggiornati con l'indicazione del Codice aziendale (DPR317/1996).

B. Tracciabilità e rintracciabilità

- Allo scopo di prevenire l'introduzione e la diffusione dell'influenza aviaria e di altre malattie, deve essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi. A tal fine i soggetti autorizzati all'utilizzo dei richiami vivi sono dotati di un apposito documento, redatto secondo l'allegato B, che attesta la condizione sanitaria dei richiami e sul quale sono registrate le movimentazioni degli esemplari, l'eventuale cessione a terzi, gli eventuali controlli sanitari. Il detentore effettua le annotazioni sul documento e le comunica alla Provincia; quest'ultima le trasmette all'ASS, ai fini dell'aggiornamento della BDN.

- Ai fini dell'aggiornamento della BDN, il detentore degli uccelli comunica alla Provincia la morte o la scomparsa degli uccelli entro 48 ore dall'accertamento del fatto.

C. Biosicurezza

- Al fine di prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia è subordinato all'osservanza delle regole di comportamento elencate nell'Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008, qui di seguito richiamate:

- a) i richiami devono essere custoditi in recinti distinti, sia strutturalmente che funzionalmente, rispetto al pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili;
- b) devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e il pollame allevato sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso il sito di detenzione;
- c) il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili, con il fondo a tenuta e da utilizzarsi solo per questo scopo;
- d) il detentore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico;
- e) nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, a ogni passaggio devono essere garantite adeguate misure di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc) sia generali (attrezzi distinti per il governo e la pulizia).

- L'accertata inosservanza delle misure sopra elencate può comportare la revoca dell'autorizzazione.

- La Provincia rilascia, contestualmente all'autorizzazione per l'impiego dei richiami vivi, un protocollo sintetico relativo alla manipolazione delle spoglie degli animali morti.

D. Misure sanitarie di controllo.

- I controlli sanitari sono effettuati dai Servizi veterinari delle ASS, ai sensi della Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2008 e sono definiti sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti.

- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE) esegue le analisi su tutti i richiami morti, sui quali sarà effettuata un'autopsia e saranno effettuati i prelievi per la ricerca di virus influenzali, e su un campione significativo dei richiami vivi come definito sulla base del punto precedente, sentito il Centro di referenza nazionale; i controlli sono ripartiti su base provinciale tenuto conto della numerosità dei detentori presenti;

- I detentori dei richiami vivi segnalano qualsiasi anomalia riscontrata nei soggetti detenuti e devono consegnare le spoglie dei richiami deceduti all'IZS per i controlli.

- I risultati dei controlli sono inviati dall'IZS al Servizio veterinario della ASS competente per territorio.

In caso di positività ai virus influenzali, che verrà immediatamente segnalata anche al detentore, verranno adottate le misure sanitarie previste dalla vigente normativa in materia.

- Le ASS comunicano tempestivamente alle Province e queste a ciascun cacciatore autorizzato all'utilizzo dei richiami vivi ogni modifica della situazione epidemiologica della diffusione del virus sul territorio regionale che renda necessario la sospensione o la revoca di tale autorizzazione.

ALLEGATO A

FAC-SIMILE DEL DOCUMENTO PER LA REGISTRAZIONE, TRACCIABILITÀ' E CONTROLLO DEI RICHIAMI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 1 AGOSTO 2008

PROVINCIA DI _____

Possessore dei richiami: Cognome e Nome _____ codice fiscale: _____
(cacciatore/legale rappresentante AFV)

Detentore dei richiami: Cognome e Nome _____ codice fiscale: _____

Luogo di detenzione dei richiami: Comune _____

Via _____ n. _____ località _____

Codice provincia: _____

Ambito territoriale di utilizzo dei richiami autorizzato:

☐ Riserva di caccia _____

☐ Azienda faunistico venatoria _____

Richiami autorizzati:

SPECIE	n. CONTRASSEGNO	VARIAZIONI *			CONTROLLI SANITARI		
		MOTIVO	DATA	DESTINATARIO	DATA	TIMBRO	ESITO

* indicare le eventuali variazioni occorse al richiamo: morte, smarrimento, macellazione a scopo alimentare, cessione a terzi (indicare il destinatario della cessione).

ALLEGATO B

**FAC-SIMILE DI MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 1 AGOSTO 2008**

ALLA PROVINCIA DI
Ufficio Caccia
Via
CAP CITTA

**OGGETTO: Autodichiarazione richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi
e dei Caradriformi. Stagione venatoria 2008/2009**

Il sottoscritto nato a

Il.....residente in

Via n.

codice fiscale

telefono cellulare..... licenza di caccia n.....

rilasciata in datadalla Questura / Commissariato di PS di.....,

in possesso in qualità di:

☐ cacciatore a titolo individuale ai fini di attività venatoria nella RDC/AFV,

☐ titolare/legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria,

di uccelli appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi da utilizzare come richiami nell'attività venatoria
DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'applicazione
dell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 1 agosto 2008:

1. Di possedere richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi delle seguenti specie :
 - 1..... n..... titolo che legittima la provenienza
 - 2..... n..... titolo che legittima la provenienza
 - 3..... n..... titolo che legittima la provenienza

(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna specie e la loro origine);

2. Che i soggetti di cui al precedente punto 1. sono detenuti presso idonea struttura ubicata presso la propria residenza, ovvero presso il seguente indirizzo: comune....., via..... n. civico..... località.....

3. le generalità del detentore responsabile dei richiami:

COGNOME NOME Codice fiscale

Indirizzo di residenza: Telefono

CHIEDE

l'autorizzazione all'utilizzo a fini venatori dei richiami indicati al numero

A tal fine

DICHIARA

di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e all'uso dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nell'allegato A della Ordinanza del Ministero del Lavoro della salute Pubblica e delle Politiche Sociali del 1 agosto 2008 e delle disposizioni regionali emanate in materia.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 allegata alla presente.

_____ lì _____

FIRMA
